DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2000

del 28 gennaio 2000

che modifica l'allegato XIV (concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 84/97 del Comitato misto SEE del 12 novembre 1997 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ([2]).

(3) Il regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione sostituisce, a decorrere dal 1º giugno 2000, i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativi rispettivamente all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva ([3]) e di acquisto esclusivo ([4]), modificati dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione ([5]), e il regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di franchising ([6]), che sono integrati nell'accordo e devono pertanto essere sostituiti nel quadro dell'accordo a decorrere dal 1º giugno 2000.

(4) Dato che i regolamenti (CEE) n. 1983/83, (CEE) n. 1984/83 e (CEE) n. 4087/88 sono scaduti il 31 dicembre 1999, il regolamento (CE) n. 2790/1999 ne proroga la validità fino al 31 maggio 2000. La stessa proroga si applica nel quadro dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **399 R 2790**: Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).»

([1]) GU L 160 del 4.6.1998, pag. 42.
([2]) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.
([3]) GU L 173 del 30.6.1983, pag. 1.
([4]) GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5.
([5]) GU L 214 del 6.8.1997, pag. 27.
([6]) GU L 359 del 28.12.1988, pag. 46.

2. Al punto 3 [regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

«— **399 R 2790**: Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).»

3. Il punto 8 [regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue:

1) Prima delle modifiche è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

— **399 R 2790**: Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999 (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).»

2) La modifica j) è soppressa.

Articolo 2

L'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue a decorrere dal 1º giugno 2000:

1) Il titolo del capitolo B **«ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA»** è sostituito dal titolo seguente:

«ACCORDI VERTICALI E PRATICHE CONCORDATE».

2) Il testo del punto 2 [regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**399 R 2790**: Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono modificate come segue:

a) all'articolo 6, la frase "conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 19/65/CEE" va letta "di propria iniziativa o a richiesta dell'altra autorità di vigilanza o di uno Stato soggetto alla sua giurisdizione o di persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo";

b) alla fine dell'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

"L'autorità di vigilanza può in tali casi adottare una decisione conformemente agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 17, o alle corrispondenti disposizioni del protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia richiesta alcuna notifica da parte delle imprese interessate."»

3) Il testo del punto 3 [regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione] è soppresso.

4) Il titolo del capitolo E (accordi di franchising) e il testo del punto 8 [regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione] sono soppressi.

Articolo 3

I testi del regolamento (CE) n. 2790/1999 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 29 gennaio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

F. BARBASO

(*) Non sono stati indicati requisiti costituzionali.